



Sulla particolare tenuità del fatto in materia di incendio boschivo colposo: brevi riflessioni alla luce della sentenza 5/2026 della Corte costituzionale

Valerio Di Stefano

Tenente. Scuola Ufficiali dei Carabinieri; valerio1.distefano@carabinieri.it

L'attenzione del legislatore italiano in materia di tutela dell'ambiente e del patrimonio forestale negli ultimi venti anni è aumentata notevolmente. A conferma di ciò, è opportuno ricordare l'introduzione nel nostro ordinamento prima con il D.L. 4 agosto 2000, n. 220, convertito con modificazioni nella L. 6 ottobre 2000, n. 275 e, successivamente, con la L. 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) del reato di cui all'art. 423 *bis* del codice penale, rubricato "Incendio boschivo", inserito nel Titolo VI del Libro II del codice penale ovvero nella sezione dedicata ai "Delitti contro l'incolumità pubblica". Giuridicamente, infatti, l'articolo 423 *bis* prevede una ipotesi speciale del reato di incendio *ex art.* 423 c.p., dal quale si differenzia per l'oggetto materiale della condotta individuato nei boschi, selve o foreste e vivai forestali destinati al rimboschimento (Tortorelli, 2023).

Preme rilevare che la versione originale dell'articolo prevedeva limitate fattispecie sanzionabili e pene più leggere, ma con il passare del tempo e con l'intensificarsi dei reati in danno all'ambiente e, soprattutto, al patrimonio forestale italiano, il legislatore ha modificato in più di un'occasione tale articolo, prevedendo una disciplina più ampia con pene più elevate.

Invero, la norma è stata modificata prima dal D.L. n. 120 del 2021 convertito in L. n. 155 del 2021 e poi dal D.L. n. 105 del 2023 convertito con modifiche in L. n. 137 del 2023: queste novelle hanno introdotto importanti modifiche ampliando, *de facto*, la tutela dei boschi e delle foreste.

L'attuale formulazione dell'articolo 423 *bis* recita: "1. Chiunque, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto, cagiona un incendio su boschi, selve, foreste o zone di interfaccia urbano-rurale ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da sei a dieci anni. 2. Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da due a cinque anni. 3. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento. 4. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente. 5. La pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso al fine di trarne profitto per sé o per altri

o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi. 6. Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi. 7. Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti".

È chiaro, dunque, che l'articolo 423 *bis* c.p., nella previsione attuale, sanziona, oltre che i casi di delitto doloso, anche quelli cagionati per colpa ovvero per una violazione delle regole di cautela e diligenza nell'utilizzo di boschi, selve e foreste. Sul punto si rileva che è stata ampiamente dibattuta in dottrina e in giurisprudenza l'applicabilità dell'art. 131 *bis* c. 3, numero 3, c.p., ovvero l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto al reato di cui all'art. 423 *bis* c.p.

Infatti, l'applicazione della già menzionata causa di non punibilità impediva - sino a oggi - di considerare l'offesa di particolare tenuità in relazione al reato di incendio boschivo colposo, in tutte quelle ipotesi in cui non si cagionavano consistenti e gravi danni al patrimonio ambientale e forestale.

Sul punto, dopo mesi di dibattiti, si è pronunciata la Corte costituzionale con sentenza n. 5 del 2026. Nel caso in esame, instaurato dinanzi al Tribunale di Potenza, Sezioni Penali, un uomo era accusato di avere involontariamente provocato un incendio boschivo

mentre era intento a bruciare un ammasso di erba secca. In concreto, però, le fiamme avevano interessato un'area boschiva di estensione contenuta (circa 3500 metri di bosco ceduo quercino) e avevano coinvolto soltanto la sterpaglia e i rovi del sottobosco, provocando lievi danni alle chiome degli alberi. Tra l'altro, secondo il Tribunale di Potenza, l'imputato si sarebbe impegnato prontamente nel tentativo di spegnere un "piccolo fuoco derivante da ammassi di erba secca", evidenziando la mancanza dell'elemento doloso nella condotta posta in essere.

La Corte costituzionale, al termine di un articolato *excursus* sulla giurisprudenza più recente in tema di tutela dell'ambiente, ha rilevato in modo persuasivo che, sebbene l'attenzione del legislatore e del decisore politico per la protezione dell'ambiente si sia progressivamente intensificata nel corso degli anni - trovando un momento di particolare emersione nella riforma dell'art. 9 Cost., operata con la legge costituzionale n. 1 del 2022 - e sebbene sia coerente con tale evoluzione riconoscere una ampia punibilità delle condotte che, a vario titolo, pongono in pericolo l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, permane una macroscopica frattura di sistema nella disciplina della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

In particolare, la Consulta ha sottolineato come l'incongruenza più evidente riguardi il delitto di disastro ambientale colposo, che invece rientra tra le fattispecie per le quali è applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* c.p., a differenza del delitto di incendio boschivo colposo, nonostante il primo, per struttura, offensività e cornice edittale, esprima una gravità sensibilmente superiore rispetto al secondo.

Tale asimmetria, che conduce a trattare in modo più severo - quanto alla preclusione dell'accesso all'istituto della particolare

tenuità - il meno grave reato di incendio boschivo colposo rispetto al più grave disastro ambientale colposo, viene valorizzata dai giudici quale indice sintomatico di irragionevolezza interna dell'assetto normativo, imponendo un intervento correttivo sul perimetro applicativo dell'art. 131 *bis* c.p. in funzione di riallineamento ai principi di proporzionalità e di *extrema ratio* della risposta punitiva.

La Corte, infatti, ha rappresentato nella sentenza in esame che "l'esclusione dell'incendio boschivo colposo di cui all'art. 423-*bis*, secondo comma, cod. pen. dall'ambito applicativo della non punibilità per particolare tenuità del fatto costituisce una inspiegabile anomalia, tanto più che i fatti riconducibili alla figura legale dell'incendio boschivo possono essere connotati, in concreto, da gravità oggettiva assai eterogenea [...] risulta pertanto manifestamente irragionevole che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sia ammessa per il reato più grave e viceversa esclusa per il reato meno grave".

Sulla scorta di queste osservazioni, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131 *bis*, comma 3, numero 3, del codice penale, nella parte in cui prevede che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto previsto dall'art. 423 *bis*, comma 2, del codice penale.

A parere di chi scrive, la sentenza n. 5/2026 della Corte costituzionale non rappresenta un mero aggiustamento procedurale, ma si erge a presidio sistematico contro una deriva di sproporzione della risposta sanzionatoria in materia ambientale. Essa segna il punto di emersione di una diversa sensibilità costituzionale, che non nega affatto la centralità della tutela del patrimonio boschivo, ma rifiuta che tale tutela venga perseguita attraverso meccanismi punitivi automatici, sganciati da una effettiva valutazione in concreto dell'offesa arrecata al bene protetto.

L'intervento della Consulta, in questo senso, appare come il definitivo superamento di un approccio pan-penalistico che, per lungo tempo, ha letto la protezione dell'ecosistema forestale attraverso presunzioni assolute di gravità, idonee ad oscurare la funzione di *extrema ratio* del diritto penale. La scelta di espungere l'incendio boschivo colposo dal catalogo delle preclusioni all'operatività dell'art. 131 *bis* c.p. non costituisce un arretramento della tutela ambientale, bensì la riaffermazione del principio per cui la valorizzazione di un bene, per quanto prezioso e costituzionalmente qualificato, non può mai tradursi nell'abbandono dei criteri di proporzionalità e colpevolezza, né nel sacrificio dei diritti fondamentali dell'autore in assenza di una concreta e apprezzabile offensività del fatto.

In tale prospettiva, la pronuncia assume anche una dimensione di sistema, perché richiama implicitamente il legislatore a un uso più selettivo e ragionato del diritto penale, sollecitando il ricorso a strumenti amministrativi, civilistici e di prevenzione primaria ogniquale essi risultino più idonei a governare il rischio ambientale.

In conclusione, la sentenza si atteggia a monito non solo per il legislatore statale, ma anche per il legislatore regionale e per le autorità amministrative nazionali: la tutela effettiva del territorio si realizza anzitutto attraverso la pianificazione, la prevenzione e la gestione sostenibile delle risorse, non mediante automatismi repressivi che appiattiscono ogni condotta su un medesimo livello di disvalore, ignorando la realtà fenomenica del danno e finendo, in ultima analisi, per indebolire la stessa credibilità dell'intervento punitivo.

BIBLIOGRAFIA

Tortorelli M., 2023 - *La nozione penalistica dell'incendio come evento del reato ex art. 423 bis c.p.* Rivista di Diritto e giurisprudenza agraria alimentare e dell'ambiente, 1: 1-8.